CAMERA DEI DEPUTATI N. 2036

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SOSPIRI, GASPARRI, LO PORTO, ABBATANGELO

Nuove norme di principio sulla rappresentanza militare

Presentata il 17 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli oltre tredici anni di funzionamento della rappresentanza militare, istituita con legge 11 luglio 1978, n. 382 (articoli 18, 19 e 20), è stato possibile verificare che lo strumento di legge ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni (decreto ministeriale 7 maggio 1984; decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 912; decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 136; decreto interministeriale 30 aprile 1986; decreto interministeriale 19 maggio 1986), hanno determinato una serie di discrasie e di gravi disservizi, fonti di profondo malessere fra il personale interessato, che spesso hanno limitato o limitano l'esercizio di diritti e di libertà costituzionali, limitazioni nella maggior parte dei casi non giustificate legittimamente.

Infatti, l'articolo 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382, fissa in maniera chiara e categorica il principio secondo il quale i limiti, imposti per legge (si noti che la previsione è tassativa e non lascia spazio a limitazioni imposte con regolamenti) ai militari nell'esercizio dei diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini, debbono essere motivati esclusivamente dalla necessità – ovviamente esplicitata – di garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate.

I compiti delle Forze armate sono fissati in maniera chiara nell'articolo 1 della citata legge n. 382 del 1978, che, al primo comma, recita: « Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai princìpi costituzionali ». Si stabilisce poi, al secondo comma che « compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento

prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità ».

In sintesi, tali compiti sono compresi nella formula del giuramento, fissata nell'articolo 2 della legge, che così recita: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni ».

Le discrasie e i disservizi frequentemente sono venuti all'attenzione in forma pubblica e sono stati portati anche all'attenzione della giustizia militare, con reazioni di varia natura dei delegati degli organismi di rappresentanza.

È noto che, con un provvedimento del Governo in corso di emanazione, il quinto comma dell'articolo 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare è stato modificato, liberalizzando la possibilità per i militari di pubblicare le delibere del COCER, ed è stato altresì modificato il n. 46 dell'allegato C al regolamento di disciplina militare, concedendo ai delegati del COCER di esprimere liberamente il proprio pensiero sulle materie di competenza della rappresentanza.

La IV Commissione Difesa della Camera dei deputati ha in corso una indagine conoscitiva sul funzionamento e i limiti della rappresentanza militare, avviata nella X Legislatura e ripresa dalla Commissione in carica, nel corso della quale i delegati delle varie sezioni del COCER hanno evidenziato tali discrasie e disservizi, proponendone i rimedi auspicati.

In sintesi, le carenze lamentate come più macroscopiche della normativa in vigore sono:

mancato riconoscimento di un ampio ed effettivo ruolo negoziale, con possibilità di sottoscrizione di accordi sui profili del trattamento giuridico ed economico del personale;

divieto quasi assoluto di rapporti fra i vari organismi rappresentativi e tra essi e la base elettorale;

divieto assoluto di rapporti fra i delegati e gli organismi esterni alle Forze armate;

impossibilità di libera manifestazione del pensiero nella qualità di delegati o a nome dell'assemblea;

impossibilità di pubblicare gli atti inerenti l'attività dell'organismo assembleare;

modalità di elezione del presidente interforze (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza);

gravi limitazioni nell'attribuzione degli argomenti di competenza degli organismi di rappresentanza, con particolare riferimento all'organismo centrale;

durata del mandato e rieleggibilità.

In relazione a quanto sopra, con l'articolato proposto si provvede a porre rimedio alle discrasie evidenziate ed alle lamentele raccolte, ritenute giustificate.

In particolare:

a) l'articolo 1 prevede un nuovo ordinamento interno alla rappresentanza militare che la renda più agile e funzionale ed in linea con quanto auspicato dalle varie componenti delle Forze armate;

b) l'articolo 2 fissa la composizione ed i compiti del comitato interforze di coordinamento, che va a sostituire, nel modello proposto, l'attuale COCER interforze;

c) l'articolo 3 detta norme sulla composizione degli organi di rappresentanza;

d) gli articoli 4 e 5 dettano norme sulle modalità di elezione degli organismi, del presidente e del vicepresidente;

e) gli articoli 6 e 7 riguardano la durata del mandato e le modalità di cessazione anticipata;

f) l'articolo 8 fissa i criteri di massima per le riunioni degli organi di rappresentanza;

g) gli articoli 9 e 10 fissano le competenze per materia degli organi centrali, intermedi e di base;

h) gli articoli 11 e 12 fissano le norme di massima per la trasmissione e la pubblicazione delle delibere degli organi di rappresentanza;

i) l'articolo 13 indica le facoltà e i limiti del mandato;

l) l'articolo 14 autorizza i ministri interessati ad emanare un regolamento di attuazione della disciplina della rappresentanza militare ed il regolamento interno;

m) con l'articolo 15 vengono abrogate le norme in contrasto con quanto previsto dalla legge proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ordinamento della rappresentanza militare).

1. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono in:

a) Comitato interforze di coordinamento, con rappresentanti delle componenti del comparto sicurezza ad ordinamento militare delle Forze armate;

b) tre organi centrali, a carattere nazionale, autonomi ed indipendenti: uno per le Forze armate, uno per l'Arma dei carabinieri ed uno per il Corpo della Guardia di finanza. L'organo centrale delle Forze armate è articolato in sezione Esercito, sezione Marina, sezione Aeronautica e sezione Leva;

c) organi intermedi, presso gli alti comandi periferici, escluse le componenti del comparto sicurezza;

d) organi di base presso ciascun comando di Corpo; per l'Arma dei carabinieri è istituito un organismo a carattere regionale corrispondente al territorio geografico nazionale (COBAR regionale).

ART. 2.

(Composizione e compiti del Comitato interforze di coordinamento).

1. Il Comitato interforze di coordinamento è costituito da sette rappresentanti per ogni organo centrale, così suddivisi: uno per la categoria « A », due per la categoria « B », due per la categoria « C », uno per la categoria « D » e uno per la categoria « E » di cui all'articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

2. Il Comitato si riunisce una volta ogni tre mesi, coordina le iniziative co-

muni ai tre organismi centrali e trasmette al Ministro della difesa ed ai due rami del Parlamento, ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni permanenti, i documenti di interesse generale, corredandoli del proprio parere.

3. Le conclusioni del Comitato di cui al comma 1 sono trasmesse a ciascun organo di rappresentanza fino al livello di base.

4. Il presidente del Comitato di cui al comma 1 è eletto tra i suoi membri.

ART. 3.

(Composizione degli organi di rappresentanza).

1. Gli organi della rappresentanza militare sono costituiti da un numero proporzionale di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali, ufficiali di complemento di prima nomina, appuntati carabinieri e finanzieri e/o volontari e militari di truppa in servizio di leva.

ART. 4.

(Modalità di votazione ed elezione dei delegati).

1. Per la elezione dei delegati nei diversi organismi di rappresentanza si procede con voto diretto, unico, personale e segreto.

2. L'elezione dei rappresentanti dell'organo regionale di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1 avviene fra il personale militare che si candida a svolgere attività di rappresentanza.

3. I delegati nazionali vengono eletti fra i rappresentanti degli organi regionali, con voto diretto, unico, personale e segreto.

ART. 5.

(Elezione del presidente e del vicepresidente).

1. Il presidente e il vicepresidente di ciascun organismo di rappresentanza, che

debbono appartenere a categorie diverse, vengono eletti con voto diretto, personale e segreto, con maggioranza qualificata, da tutti i delegati dell'organo stesso.

2. Sia il presidente che il vicepresidente decadono dalla carica nel caso in cui una mozione presentata dai due terzi dei componenti dell'assemblea venga approvata, con la medesima maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea, per tre giorni consecutivi, con votazioni separate nel caso in cui la sfiducia sia stata espressa contestualmente nei riguardi di entrambi.

ART. 6.

(Durata del mandato).

1. Gli eletti che siano militari di carriera durano in carica cinque anni e sono immediatamente rieleggibili.

2. Gli eletti che siano militari di leva durano in carica sino al termine del servizio militare obbligatorio.

ART. 7.

(Cessazione anticipata dal mandato).

1. Gli eletti, militari di carriera, volontari o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato, sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. In mancanza, si procede a nuove elezioni solo per la categoria interessata alla copertura dei seggi vacanti.

ART. 8.

(Riunioni degli organi di rappresentanza).

1. Gli organi di rappresentanza sono convocati dal presidente, di sua iniziativa o a richiesta di un quinto dei loro componenti. Di tale convocazione viene data comunicazione al corrispondente comando

per le conseguenti disposizioni logistiche ed amministrative.

2. Gli organi centrali si riuniscono normalmente almeno una volta al mese nella loro sede istituzionale salvo diversa decisione dell'assemblea.

3. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale delle Forze armate sono convocate almeno una volta al mese su materie di esclusiva pertinenza della singola Forza armata.

4. Gli organi centrali di rappresentanza hanno la facoltà di riunirsi in sessioni congiunte con gli organi intermedi e con quelli di base, su deliberazione dell'assemblea o su richiesta degli stessi. L'organo intermedio e quello di base concordano le riunioni con il comando presso il quale sono costituiti.

5. Gli organi centrali possono avere rapporti tra di loro e con organismi similari degli Stati membri della Comunità economica europea, con associazioni nazionali di militari in congedo e di pensionati e con i sindacati nazionali, nonché con altre organizzazioni aventi fini morali o culturali.

6. Gli organi intermedi e di base della rappresentanza militare si riuniscono normalmente una volta al mese.

ART. 9.

(Competenze degli organi centrali).

1. Le competenze degli organi centrali di rappresentanza riguardano:

a) la formulazione, in modo esclusivo, di pareri, di proposte e di richieste ai Ministeri o alle Commissioni parlamentari, nonché la contrattazione su tutto ciò che attiene alle seguenti materie:

1) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

2) durata e distribuzione dell'orario di lavoro e procedimenti di rispetto;

3) licenze;

4) aspettative;

5) permessi;

6) trattamento economico di missione e di trasferimento;

7) criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

8) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione diretta alla gestione stessa mediante l'inserimento nel consiglio di amministrazione di almeno un delegato eletto dall'assemblea;

9) criteri per la mobilità del personale e per l'attribuzione degli incarichi di comando;

10) identificazione dei profili in rapporto alle qualifiche;

11) condizione, trattamento, tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;

12) criteri di massima per le promozioni e partecipazione diretta alle commissioni di avanzamento con almeno un delegato eletto dall'assemblea per ogni commissione;

b) lo svolgimento del ruolo negoziale, in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro per i Corpi armati di polizia e per le Forze armate. Nella specifica circostanza gli uffici tecnici degli stati maggiori e dei comandi generali forniranno, a richiesta del rispettivo organo centrale di rappresentanza, la loro consulenza per la preparazione della piattaforma contrattuale e durante tutte le fasi delle trattative;

c) la consultazione periodica su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

d) l'attuazione di interventi, di propria iniziativa o a richiesta a seguito di reclamo scritto, non anonimo, di militari su fatti specifici, al fine della loro tutela morale, giuridica, economica, previdenziale, sanitaria e culturale. Il militare che avanza reclamo all'organo di rappresen-

tanza non può essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare per tale fatto ed è vietato tassativamente farne menzione nei fascicoli personali, nelle note caratteristiche ed in ogni altro atto riguardante la sua posizione. Il reclamo non è sottoposto ad alcuna formalità, condizione o requisito, né può essere subordinato ad autorizzazione gerarchica o ad oneri procedurali, di forma o di sostanza;

e) l'esame delle richieste dei militari in congedo e di cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione; il trattamento e la tutela morale dei militari.

2. Dalle competenze di tutti gli organi della rappresentanza sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, le operazioni, e il rapporto gerarchico-funzionale.

ART. 10.

(Competenze degli organi intermedi e di base).

1. Gli organi intermedi di rappresentanza hanno competenza a trattare materie concernenti la condizione e la tutela del personale nell'ambito della rispettiva circoscrizione e possono formulare proposte e richieste anche sul trattamento economico all'organo centrale.

2. Gli organi di base della rappresentanza hanno competenza a trattare materie concernenti la condizione e la tutela del personale nell'ambito della corrispondente unità e possono formulare proposte e richieste anche sul trattamento economico dell'organo intermedio.

3. Le funzioni degli organi di rappresentanza si estendono altresì ai seguenti campi di interesse:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

e) condizioni igienico-sanitarie;

f) alloggi.

4. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'Amministrazione concorda con gli organi di rappresentanza la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere nei rapporti con le regioni, le province, i comuni.

ART. 11.

(Trasmissione delle delibere).

1. Le delibere degli organi centrali sono trasmesse:

a) al Ministro della difesa, distintamente quelle delle Forze armate in sessione congiunta e quelle dell'Arma dei carabinieri;

b) al Ministro delle finanze, quelle del Corpo della guardia di finanza;

c) al rispettivo capo di stato maggiore o comandante generale, quelle delle singole sezioni di Forza armata e degli organi centrali dei Corpi armati per problematiche specifiche e di competenza della singola Forza armata o Corpo armato;

d) agli organismi intermedi e di base per l'affissione agli albi fino a livello di Corpo.

2. I Ministri della difesa e delle finanze convocano ogni tre mesi, separatamente, ciascun organo centrale di propria competenza per ascoltare pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale e al funzionamento della rappresentanza.

3. Il Ministro dell'interno convoca congiuntamente o separatamente gli organi

centrali dei Corpi armati ai fini comuni dei servizi di polizia, avuto riguardo alle competenze degli stessi.

4. Le delibere degli organi intermedi e di base sono trasmesse al comando presso il quale tali organi sono costituiti.

ART. 12.

(Pubblicazione delle delibere degli organi di rappresentanza).

1. Tutte le delibere e le notizie relative alle attività degli organi di rappresentanza debbono essere pubblicate su una specifica rivista mensile, a cura di ogni stato maggiore o comando generale, da fare recapitare a tutti i comandi o uffici centrali e periferici.

2. Gli organi di rappresentanza hanno facoltà di divulgare le proprie delibere a mezzo stampa. Sono ammesse conferenze stampa e la divulgazione di notizie sull'attività della rappresentanza militare.

ART. 13.

(Facoltà e limiti del mandato).

1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza. Ogni atto, ancorché posto in essere dall'autorità giudiziaria, salvo che ci si trovi in presenza di un fatto specificamente previsto come reato doloso punito dalla legge penale o penale militare e che non costituisca espressione di un diritto tutelato dalla Costituzione, è punito, ove non si configurino più gravi reati, con una pena variante da un minimo di due ad un massimo di sette anni di reclusione. Competente è sempre l'autorità giudiziaria ordinaria del luogo in cui è stato commesso il reato.

2. I militari eletti nei consigli di rappresentanza non sono perseguibili né penalmente, né disciplinarmente, per le opinioni espresse durante le sedute assembleari.

3. Nel corso delle sedute dell'assemblea dei consigli di rappresentanza sono sospesi i vincoli imposti dalla disciplina militare.

4. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto per tutta la durata del mandato. Ove ricorra l'esigenza di sostituzione nell'incarico, i delegati, con provvedimento motivato, sono confermati nella sede senza incarico. Il loro reimpiego avrà luogo al termine del mandato, con possibilità di scelta della sede per incarico paritetico o superiore nel caso di promozione nel frattempo intervenuta.

5. I rappresentanti dell'organo centrale svolgono il loro mandato a tempo pieno, con incarico esclusivo, senza essere valutati, costituendo nota di merito l'elezione all'organo centrale. Durante il periodo di espletamento del mandato, essi vengono considerati, ai fini dell'impiego, a disposizione degli stati maggiori o dei comandi generali.

6. Il delegato può manifestare pubblicamente il proprio pensiero su tutte le questioni non classificate che riguardano la propria attività e avere rapporti anche con organismi estranei alle Forze armate per il migliore assolvimento del proprio mandato. Il delegato non può assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche o esercitare il diritto di sciopero o qualsiasi altra forma di contestazione violenta.

7. Un singolo delegato degli organi centrali può interpellare per iscritto, attraverso la presidenza dell'organo di appartenenza, il Ministro della difesa, il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'interno sulle materie di competenza dei rispettivi organi. La risposta, che deve essere fornita entro trenta giorni, va inviata per conoscenza all'organo di cui fa parte il delegato interrogante. Qualora l'organo la ritenga evasiva o insoddisfacente può, con propria delibera, informarne il Parlamento.

8. Al personale senza rapporto di impiego (volontari e militari di leva), du-

rante il periodo di espletamento del mandato, viene esteso il trattamento economico di missione che compete al personale di carriera di pari livello.

ART. 14.

(Regolamenti di attuazione).

1. I Ministri della difesa e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale:*

a) il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, concordato con gli organi centrali di rappresentanza e dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento, decorsi inutilmente i quali si intende espresso parere favorevole;

b) il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza militare, adottato da ciascun organo centrale a maggioranza assoluta dei propri membri.

ART. 15.

(Abrogazione di norme – Entrata in vigore).

1. Il secondo comma dell'articolo 7 e gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge, sono abrogati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*